

STATUTO

DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI INCARICO

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale N. 21 del 24.10.2019

Art. 1

1. Il Comune è ente locale autonomo, che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.
2. Il Comune è ripartizione territoriale della Repubblica e sede del decentramento dei servizi e degli uffici dello Stato.
3. Il Comune è dotato di autonomia statutaria e autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.
4. Il Comune è titolare di funzioni proprie. Esercita, altresì, secondo le leggi dello Stato e della Regione le funzioni da essi attribuite o delegate.
5. Il Comune esercita le funzioni mediante gli organi, secondo le attribuzioni delle competenze stabilite dallo statuto e dai regolamenti.

Art. 2

1. Il territorio del Comune di San Giovanni Incarico si estende per circa Kmq. 24,84 ed è confinante con i Comuni di Arce, Pico, Roccasecca, Colfelice, Falvaterra, Pontecorvo.
2. La circoscrizione territoriale del Comune può essere modificata con legge della Regione, a condizione che la popolazione interessata sia sentita ed esprima la propria volontà mediante referendum.

Art. 3

1. I beni comunali si distinguono in beni demaniali e beni patrimoniali. Gli usi civici restano regolati da leggi speciali.

Art. 4

1. Il Comune fonda la propria azione sui principi di libertà, di eguaglianza, di solidarietà e di giustizia indicati dalla Costituzione e concorre a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che ne limitano la realizzazione.
2. Opera al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica, sociale e culturale del Paese.
3. Riconosce e garantisce la partecipazione delle formazioni sociali nelle quali si svolge la personalità umana, sostiene il libero svolgimento della vita sociale dei gruppi, delle istituzioni della comunità locale e favorisce lo sviluppo delle associazioni democratiche.
4. Riconosce la funzione ed il ruolo delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e territoriale presenti con le loro strutture organizzative.
5. Il Comune valorizza, ai sensi di legge, l'uguaglianza di genere, in ogni sua forma, e favorisce la partecipazione di entrambi i generi alla vita amministrativa del Comune.

Art. 5

1. Il Comune riconosce la centralità della dignità del cittadino e tutela le categorie più deboli: diversamente abili, malati, anziani, emigrati, alunni e studenti. Consapevole che il miglior investimento delle risorse per un ordinato progresso cittadino è dare adeguata risposta alla domanda crescente di cultura e di educazione, il Comune potrà sostenere iniziative tendenti a migliorare le attività nel campo dell'istruzione.

Art. 6

1. Il Comune assume il metodo del V.I.A. (Valutazione Impatto ambientale) come criterio generale per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio e degli ecosistemi, secondo le leggi vigenti.

Art. 7

1. Il Comune si pone come prioritario obiettivo, in materia ambientale, la valorizzazione del lago di San Giovanni e dell'Antica Città di Fabrateria Nova con relativa salvaguardia dei reperti archeologici, della flora e della fauna e valorizza la riserva naturale ed archeologica del Lago di San Giovanni Incarico e delle Antiche Città di Fregellae e Fabrateria Nova.

Art. 8

1. Il Comune valorizza la festa del Santo Patrono, San Giovanni Battista, che ricorre il 24 giugno di ogni anno, e la festa della Madonna della Guardia, in collaborazione con il Consiglio pastorale.
2. Il Comune riconosce la Madonna della Guardia come co-Patrona del paese, ed il Santuario, con annessi beni, come luogo di culto e di tutela religiosa, turistica ed ambientale.

Art.9

1. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative, che riguardano la popolazione ed il territorio comunale precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.
2. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambito territoriale, attua forme di associazione e cooperazione con altri Comuni, in Unione dei Comuni o altri Enti sovraordinati.
3. In particolare il Comune svolge le funzioni amministrative seguenti:
 - a) Pianificazione territoriale delle aree comunali;
 - b) Viabilità, traffico e trasporti;
 - c) Tutela e valorizzazione dei beni culturali e dell'ambiente;
 - d) Difesa del suolo, tutela idrogeologica, tutela e valorizzazione delle risorse idriche, smaltimento dei rifiuti, valorizzazione delle fonti rinnovabili eco-compatibili;
 - e) Servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
 - f) Servizi nei settori: sociale, sanità, scuola, formazione professionale e degli altri servizi urbani;
 - g) Altri servizi attinenti alla cura degli interessati della comunità e al suo sviluppo economico e civile;
 - h) Polizia amministrativa e Protezione civile per tutte le funzioni di competenza comunale.
4. Al Comune competono le tasse, le imposte e i contributi sui servizi ad esso attribuiti, se non associati.

Art. 10

1. Il Comune, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali, che abbiano per oggetto la produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. Il Comune può gestire i servizi pubblici locali nelle forme giuridiche previste dalla legge.

Art. 11

1. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile e di statistica.
2. Le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco quale ufficiale di Governo.
3. Il Comune svolge ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale qualora esse vengono affidate con legge, che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
4. Competono al Comune e vengono affidate dal Sindaco, ai sensi di legge, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, che saranno svolte in modo organizzato tramite personale specializzato.

Art.12

1. Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività: attua il programma di sviluppo economico e i piani d'intervento settoriale nel proprio territorio.
2. Il Comune opera con la politica del bilancio e con le risorse finanziarie in modo da applicare i principi e le regole della programmazione.

Art. 13

1. Per favorire lo sviluppo dei rapporti tra i cittadini e le forme di solidarietà, agli organismi associativi operanti nel comune possono essere assicurati vantaggi economici diretti ed indiretti ai sensi di legge.

Art. 14

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto per le elezioni della Camera dei Deputati, hanno facoltà di presentare istanze e petizioni dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi, ai sensi di legge.
2. Esse debbono essere indirizzate al Sindaco del Comune e contenere chiaro il petitum che sia di competenza giuridica del Comune stesso.

3. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, altresì debbono essere regolarmente firmate. Le firme devono essere autenticate nelle forme di legge.
4. I consiglieri presentano le proposte o istanze ai sensi di legge.

Art 15

1. È previsto referendum consultivo in tutte le materie di esclusiva competenza comunale su richiesta del 33% dei cittadini elettori della Camera dei Deputati e residenti nel Comune.
2. Non possono essere indetti referendum: in materia di tributi locali e di tariffe in materia di espropriazioni per pubblica utilità su attività amministrativa vincolante da leggi statali e regionali; su materia che sono già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio; su norme regolamentari inerenti le seguenti materie:
 - a) Elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - b) Personale comunale e degli Enti a cui il Comune partecipa;
 - c) Funzionamento del consiglio comunale;
 - d) Tutela dei diritti delle minoranze etniche e religiose.
3. Il referendum locale deve svolgersi in coincidenza con altre operazioni di voto.
4. La proposta di referendum deve essere richiesta al Sindaco per il successivo iter procedurale ai sensi di legge.
5. Il Consiglio comunale delibera l'indizione del referendum.
6. Il referendum è valido se ha partecipato al voto almeno la metà degli aventi diritto.
7. Qualora il Consiglio comunale ritenga di non aderire al parere espresso dalla popolazione sulla questione oggetto del referendum, deve espressamente pronunciarsi con una deliberazione contenente la relativa motivazione e con la maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati al Comune.
8. Per le procedure di voto si seguono quelle relative alla elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica.
9. All'onere finanziario per le spese comportate dal referendum a carico del Comune si dovrà far fronte con proprie entrate.
10. Il Comitato promotore ha poteri di controllo sulle procedure di svolgimento del referendum.
11. Il Comitato può concludere accordi con l'amministrazione sul contenuto delle norme sottoposte al referendum. Quando l'accordo sia stato raggiunto il referendum non ha luogo il consiglio comunale delibera secondo l'accordo.

Art. 16

1. Tutti i cittadini hanno diritto, sia singoli che associati, di accedere agli atti amministrativi ed ai documenti per il rilascio di copie previo pagamento dei soli diritti di ricerca e costi di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.
2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati come tali dal regolamento.
3. La richiesta d'accesso ai documenti deve essere motivata.
4. Il regolamento disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copia.
5. L'accesso deve avvenire ai sensi della legge 241/92 e succ. mod. e integraz.
6. Il sindaco ha il potere di dichiarare temporaneamente e emotivamente segreti, per motivi attinenti al diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese, atti o documenti ai sensi di legge.

Art.17

1. Sono Organi del Comune:
 - a) Il Consiglio comunale.
 - b) La Giunta.
 - c) Il Sindaco.
2. Agli Organi del Comune si applicano le vigenti disposizioni di legge.
3. Il Comune incentiva e valorizza ogni forma associativa tra Comuni prevista dalla legge, in particolare l'Unione di Comuni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 18

1. Per gli amministratori e per il personale del Comune si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello stato.
2. Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di denaro pubblico e sia incaricato della gestione dei beni del Comune, nonché coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.
3. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto.
4. La responsabilità nei confronti degli amministratori comunali nonché dei dipendenti è personale e non si estende agli eredi.

Art. 19

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle loro aziende, istituzioni o enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
2. I consiglieri comunali hanno ogni altro diritto previsto dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento.
4. Dopo tre assenze ingiustificate il consigliere decade dalla carica.

Art. 19 bis

1. È istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale nominato a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, compreso il Sindaco, in occasione della prima seduta del Consiglio Comunale. In sede di prima applicazione l'elezione del Presidente avviene nella prima seduta del Consiglio Comunale, convocata dopo l'entrata in vigore di questa norma.
2. Avvenuta la elezione, il Presidente del Consiglio nominato assume immediatamente le sue funzioni.
3. In caso di assenza o impedimento lo sostituisce il Vice sindaco.
4. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale; convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio Comunale, sentito il Sindaco, e ne presiede i lavori; convoca e presiede la Conferenza dei Capigruppo; assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
5. Il Presidente dell'assemblea ha l'obbligo di riunire il Consiglio Comunale, ogni qualvolta lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Sindaco, entro il termine di venti giorni, inserendo all'ordine del giorno tutti gli argomenti richiesti.
6. Per tutte le questioni per le quali la legge, lo Statuto o i regolamenti prevedano termini ben precisi, il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio Comunale comunque nel termine utile.

Art. 20

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento e ne danno comunicazione al Segretario comunale.
2. Il gruppo può essere formato anche da un singolo consigliere.
3. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge possono essere costituite, tenendo conto delle condizioni finanziarie del Comune e dei costi relativi e qualora questi lo permettano, commissioni consiliari garantendo la rappresentanza di tutti i gruppi di minoranza.
4. Il Consiglio Comunale potrà istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte o da consiglieri comunali, o da esperti nelle specifiche materie di indagine della commissione stessa o da cittadini aventi i requisiti per la nomina a consigliere comunale, con criterio proporzionale. Per quanto riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Le commissioni o i singoli commissari sono tenuti a sentire il Sindaco e gli Assessori e ad intervenire nelle sedute della giunta comunale ogni qualvolta questi lo richiedano.

Art. 21

1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco ed è l'Assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco, in caso di assenza o di impedimento.

Art. 22

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona e sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario comunale o dal Vice Segretario ai sensi di legge.

Art. 23

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo all'efficacia dell'azione del comune.
2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al consiglio comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'ente. E' facoltà del consiglio richiedere agli organi ed agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.
3. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio del revisore del conto e ne specificano le attribuzioni di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi civilistici concernenti il controllo delle società per azioni e del presente Statuto.
4. Nello stesso regolamento verranno individuate forme e procedure per un corretto ed equilibrato raccordo operativo-funzionale tra la sfera di attività del revisore e quella degli organi e degli uffici dell'ente.

Art. 24

1. Il revisore del conto è nominato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 25

1. Il Segretario comunale è nominato ed opera ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
2. In caso di assenza, vacanza o impedimento il Segretario comunale è sostituito da un Vice Segretario ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 26

1. L'amministrazione del comune si attua mediante una attività per obiettivi e deve essere informata ai seguenti principi:
 - a) Organizzazione del lavoro per progetti e per programmi;
 - b) Analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) Individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) Superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.

Art. 27

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali dell'ente secondo la norma del regolamento, è articolata in Servizi ed unità operative, collegati funzionalmente al fine di conseguire gli obiettivi assegnati, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 28

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

2. La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi ed allo Statuto.
3. Il regolamento dello stato giuridico ed economico del personale disciplina in particolare:
 - a) Struttura organizzativo-funzionale;
 - b) Dotazione organica;
 - c) Modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
 - d) Diritti, doveri e sanzioni;
 - e) Modalità organizzative della commissione di disciplina;
 - f) Trattamento economico.

Art. 29

1. Il comune nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici, che abbiano per oggetto la produzione di beni e l'attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.
3. Il Comune, per esigenze di efficienza, efficacia, buon andamento dell'azione amministrativa e razionalizzazione delle spese, incentiva ogni forma associativa tra Comuni, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Nelle nomine di competenza consiliare di consiglieri comunali presso enti sovraordinati o comunque associati deve essere in ogni caso garantita la rappresentanza delle minoranze e di tutti i relativi gruppi consiliari che le rappresentano; in caso di parità di voti è eletto il consigliere comunale più giovane di età.
4. Il Comune deve gestire i servizi pubblici locali ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
5. Per la gestione dei servizi pubblici locali il Comune può prevedere appositi regolamenti.
6. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune si avvale delle forme giuridiche previste dalle vigenti disposizioni di legge.
7. Il Comune potrà in essere, ai sensi di legge, ogni azione idonea finalizzata alla non partecipazione od alla fuoriuscita da Enti, Organismi, Società, Aziende, Associazioni, Istituzioni, Convenzioni, Programmi, ove sia previsto il pagamento di una Quota annuale finanziaria di sola appartenenza.
8. In ragione del mandato elettivo ed ai sensi di legge tutti i Consiglieri comunali o i Membri della Giunta comunale possono ricoprire incarichi e funzioni di amministrazione, rappresentanza e/o coordinamento di Enti, Organismi, Società, Aziende, Associazioni, Istituzioni, Convenzioni; Programmi, nei quali partecipa in qualsiasi misura il Comune.

Art. 30

1. Il Comune determina il proprio ordinamento nello statuto, nell'ambito delle norme costituzionali e dei principi fissati da leggi generali della Repubblica. Ad esso devono conformarsi i regolamenti e l'attività amministrativa del Comune.
2. Lo statuto è deliberato dal Consiglio comunale con voto favorevole di due terzi dei consiglieri. Qualora tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 30 giorni e lo statuto è approvato se ottiene per 2 volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
3. Per le modifiche dello statuto si applicano le disposizioni di cui al precedente comma 2.
4. Lo statuto è pubblicato ed inviato alle competenti Istituzioni ed entra in vigore ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
5. Il Comune emana regolamenti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
6. I regolamenti entrano in vigore decorsi i 15 giorni dalla loro pubblicazione all'albo pretorio.
7. I regolamenti dichiarati urgenti dal Consiglio Comunale in sede di approvazione entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'albo pretorio.
8. Gli adeguamenti dello statuto e dei regolamenti debbono essere approvati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.